



CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA MULTIRISCHI N. 194122

Assistenza in viaggio

Pagamento Spese Ospedaliere e Chirurgiche

Bagaglio

Allianz 

Global Assistance

DEFINIZIONI (valide per tutte le garanzie)

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:	il marchio commerciale registrato di AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - che identifica la Società stessa.
ASSICURATO:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
BAGAGLIO:	l'insieme degli oggetti di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa o porta con sé durante il viaggio/soggiorno.
CENTRALE OPERATIVA:	la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento Isvap nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
DOMICILIO:	il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
EUROPA:	i paesi dell'Europa geografica (ad esclusione della Federazione Russa) e del Bacino Mediterraneo.
FAMILIARE:	il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii, cugini fino al 1° grado e nipoti fino al 3° grado di parentela dell'Assicurato.
FRANCHIGIA/SCOPERTO:	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.
GUASTO:	ogni evento imprevisto occorso al veicolo, con esclusione di qualsiasi intervento di normale manutenzione, tale da renderlo non marciante.
INCIDENTE:	l'evento accidentale in connessione con la normale circolazione stradale che provochi al veicolo l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato o per il veicolo.
INFORTUNIO:	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'invalidità temporanea.
ITALIA:	il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.
MALATTIA:	l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.
MONDO:	la Federazione Russa, i Paesi non ricompresi nelle definizioni di Italia ed Europa.
RESIDENZA:	il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.
RICOVERO:	degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi).
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
SOCIETÀ:	AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, di seguito anche denominata con il suo marchio Allianz Global Assistance.
VIAGGIO:	il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORMATIVA COMUNE A TUTTE LE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

Per tutte le garanzie:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- per la destinazione prescelta. Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti ad embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze/;
- per residenti/domiciliati in Italia: dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg**;
- per i residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia, ferma restando la validità temporale sopra indicata;
- per viaggi effettuati a scopo turistico, di studio e d'affari;
- per il periodo compreso nelle date di inizio/fine viaggio così come previste dal programma di viaggio ma, comunque, per un massimo di **60 giorni** a partire dalla data di inizio del viaggio;
- fino alla concorrenza dei capitali previsti per destinazione, così come riportati nella "Normativa Particolare" per le singole garanzie, per cui sia stato pagato il relativo premio.

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

4. In caso di sinistro

--- Avvertenza ---

L'Assicurato o chi per lui deve:

- dare avviso ad AGA International S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

5. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;p) infermità mentali, schizofrenia, forme manicodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- Virus da Immundeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immundeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- quarantene.

7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

How can we help?

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

9. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Viaggio" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

NORMATIVA PARTICOLARE

1. ASSISTENZA IN VIAGGIO E PAGAMENTO SPESE OSPEDALIERE E CHIRURGICHE

1.1 OGGETTO

1.1.1. Assistenza in viaggio

Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante il viaggio, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

PRESTAZIONE	MASSIMALE ASSICURATO		
	Italia	Europa-Medit.	Mondo
a) consulenza medica telefonica Servizio di assistenza medica qualora l'Assicurato necessiti di informazioni e/o consigli medici. Si precisa che tale prestazione non fornisce diagnosi ed è basata su informazioni fornite a distanza dall'Assicurato. Sulla base delle informazioni acquisite e delle diagnosi del medico curante, la Centrale Operativa valuterà l'erogazione delle prestazioni di assistenza contrattualmente previste;	✓	✓	✓
b) invio di un medico (dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e nei giorni festivi) Nel caso di indisponibilità di uno dei medici convenzionati, la Centrale Operativa organizza il trasferimento dell'Assicurato al centro di pronto soccorso più vicino, tenendo a proprio carico i relativi costi. AVVERTENZA: In caso di emergenza, l'Assicurato deve contattare gli organismi ufficiali di soccorso (Servizio 118). Al-lianz Global Assistance non potrà in alcun caso sostituirsi né costituire alternativa al servizio pubblico di pronto intervento sanitario;	✓	-	-
c) segnalazione di un medico specialista all'estero Quando, in seguito ad una consulenza medica, emerga la necessità che l'Assicurato, in viaggio all'estero, si sottoponga ad una visita specialistica, la Centrale Operativa provvede alla segnalazione del nome di un medico specialista il più vicino possibile al luogo in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica l'emergenza;	-	✓	✓
d) trasporto sanitario d.1 – trasporto in ambulanza In caso di malattia o infortunio, quando le condizioni dell'Assicurato richiedano il ricovero in ospedale, la Centrale Operativa ne organizza il trasporto al centro medico di pronto soccorso e da questo ad un centro medico meglio attrezzato, tenendo a proprio carico il costo della prestazione. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali;	✓	✓	✓

d.2 – rientro sanitario Quando le condizioni dell'Assicurato, ricoverato in ospedale a seguito di malattia o infortunio, richiedano il suo trasporto ad un centro ospedaliero meglio attrezzato od al proprio domicilio/residenza in Italia, la Centrale Operativa, in accordo con il medico curante sul posto, organizza il trasporto del paziente con il mezzo ritenuto più idoneo. Il costo della prestazione è interamente a carico di Allianz Global Assistance. L'Assicurato, se necessario, sarà accompagnato da personale medico od infermieristico ed il trasporto potrà avvenire solo se organizzato dalla Centrale Operativa e con i mezzi previsti all'art. 4.2.2. – Scelta dei mezzi di trasporto/ DISPOSIZIONI COMUNI.	✓	✓	✓
d.3 – esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie) Allianz Global Assistance non effettua il trasporto sanitario per le infermità o lesioni curabili in loco o nel corso del viaggio, e che comunque non ne impediscono la prosecuzione. Sono altresì esclusi: - lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno; - le malattie infettive, qualora il trasporto violi le norme sanitarie internazionali; - tutti i casi previsti dagli artt.6 - <i>Esclusioni comuni a tutte le garanzie</i> e 4.2.1. – <i>Esclusioni</i> ;	✓	✓	✓
e) rientro dei familiari e dei compagni di viaggio Se l'Assicurato ha usufruito della prestazione "Rientro sanitario" di cui al precedente comma d.2, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico tutte le spese di rimpatrio per un familiare o compagno di viaggio, purché assicurati, con il mezzo ritenuto più idoneo.	✓	✓	✓
Inoltre, in caso di rientro sanitario dell'Assicurato, Allianz Global Assistance organizza e concorre alle spese di rientro degli altri compagni di viaggio, purché assicurati, per un massimo di due persone;	✓ max € 750 per pax	✓ max € 750 per pax	✓ max € 750 per pax
f) spese di soccorso, salvataggio e recupero Le spese di soccorso, salvataggio e recupero sono comprese solo a seguito d'infortunio ed a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale;	✓ max € 500 per pax	✓ max € 1.300 per pax	✓ max € 1.300 per pax
g) rientro accompagnato di minori In caso d'impossibilità dell'Assicurato (a seguito di malattia, infortunio od altra causa di forza maggiore) di occuparsi dei figli minori di 15 anni con lui in viaggio, purché assicurati, Allianz Global Assistance mette a disposizione dell'accompagnatore designato dall'Assicurato stesso o da un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in 1.a classe) per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio/residenza in Italia. Allianz Global Assistance rimborsa anche l'eventuale nuovo biglietto di rientro dei minori;	✓	✓	✓
h) invio medicinali urgenti Allianz Global Assistance provvede all'invio dei medicinali (purché in commercio in Italia) necessari alla salute dell'Assicurato e non reperibili in loco, dopo che il Servizio di Guardia Medica della Centrale Operativa, in accordo con il medico curante, abbia accertato che le specialità locali non sono equivalenti. L'invio dei medicinali è subordinato alle norme locali che regolano il trasporto e l'importazione dei farmaci richiesti. Il costo dei farmaci rimane a carico dell'Assicurato;	-	✓	✓
i) invio di messaggi urgenti Quando l'Assicurato, in stato di necessità, sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia Allianz Global Assistance provvede, a proprie spese, all'invio di tali messaggi;	✓	✓	✓

j) interprete a disposizione Quando l'Assicurato è degente in ospedale a causa d'infortunio o malattia ed è necessario un interprete per favorire il contatto tra l'Assicurato ed i medici curanti o le Autorità locali, Allianz Global Assistance organizza il servizio in inglese, francese, spagnolo e tedesco, tenendo a proprio carico le relative spese;	-	✓ max € 500 per pax	✓ max € 500 per pax
k) traduzione della cartella clinica Qualora l'Assicurato lo richieda, Allianz Global Assistance provvede, in caso di ricovero ospedaliero, a tradurre la cartella clinica. La traduzione avverrà solo con il consenso dell'Assicurato stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs l. n. 196 del 30/06/2003;	-	✓	✓
l) spese di viaggio di un familiare In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato con una prognosi di degenza superiore a 7 giorni all'estero ed a 5 giorni in Italia (48 ore in ogni caso se minorenne o portatore di handicap), Allianz Global Assistance mette a disposizione di un familiare un biglietto A/R (aereo in classe turistica o treno in prima classe) per recarsi presso l'Assicurato.	✓	✓	✓
Allianz Global Assistance rimborsa le spese di soggiorno.	✓ max € 100 al giorno per max 5 gg.	✓ max € 100 al giorno per max 5 gg.	✓ max € 100 al giorno per max 5 gg.
m) spese di prolungamento soggiorno Nel caso l'Assicurato sia costretto a prolungare il soggiorno oltre la data prevista per il rientro, a seguito di malattia o infortunio, od a seguito di smarrimento dei documenti necessari al rimpatrio (purché regolarmente denunciato alle Autorità locali), Allianz Global Assistance rimborsa le spese supplementari d'albergo (solo pernottamento) per l'Assicurato e per i suoi familiari (o per un compagno di viaggio) purché assicurati;	✓ max € 250 per pax	✓ max € 250 per pax	✓ max € 250 per pax
n) rientro a domicilio/residenza dell'Assicurato convalescente Se le condizioni fisiche dell'Assicurato, convalescente a seguito di malattia o infortunio, gli impediscono di rientrare al proprio domicilio/residenza alla data e con il mezzo inizialmente previsti, Allianz Global Assistance organizza e prende a suo carico le spese di rientro dell'Assicurato fino alla abitazione con il mezzo più adeguato (escluso aereo sanitario). Tale garanzia vale solo per Assicurato di cui sopra e non per le eventuali persone che lo accompagnano;	✓	✓	✓
o) rientro della salma Allianz Global Assistance in caso di decesso dell'Assicurato durante il viaggio, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione.	✓	✓	✓
È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio A/R di un familiare (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate;	✓ max € 250 per pax	✓ max € 1.000 per pax	✓ max € 1.000 per pax
p) rientro anticipato Se l'Assicurato è costretto ad interrompere il viaggio a causa del decesso o del ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare, Allianz Global Assistance organizza il viaggio di ritorno e prende a carico le relative spese, il rientro potrà essere effettuato utilizzando aereo di linea/charter in classe economica, treno, traghetto od autovettura a noleggio (senza autista) per un massimo di 48 ore;	✓ max € 750 per pax	✓ max € 1.500 per pax	✓ max € 1.500 per pax

q) anticipo spese di prima necessità Quando l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste di prima necessità, e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, egli potrà richiedere ad Allianz Global Assistance un anticipo di denaro, a titolo di prestito. Per beneficiare di tale prestito, che dovrà essere restituito entro 30 giorni, l'Assicurato dovrà prima presentare ad Allianz Global Assistance delle garanzie bancarie da quest'ultima ritenute adeguate. La prestazione di cui al presente articolo non potrà valere se l'Assicurato non sarà in grado di fornire ad Allianz Global Assistance le garanzie di restituzione da quest'ultima ritenute adeguate, o nel caso il trasferimento di valuta all'estero violi le disposizioni di legge vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato;	-	✓ max € 5.000 per evento	✓ max € 5.000 per evento
r) protezione documenti Nel caso in cui vengano smarrite o rubate le carte di credito, libretti di assegni, traveller's chèques dell'Assicurato, Allianz Global Assistance, su precisa richiesta alla propria Centrale Operativa e previa comunicazione degli estremi necessari, provvede a mettersi in contatto con gli Istituti emittenti, per avviare le procedure necessarie al blocco dei documenti suddetti. Resta a carico dell'Assicurato il perfezionamento della procedura, secondo quanto disposto dai singoli titoli di credito;	-	✓	✓
s) rimborso spese telefoniche Vengono rimborsate le spese telefoniche documentate sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa. Non sono coperte da assicurazione le telefonate ricevute dall'Assicurato all'estero su apparecchio collegato a rete di telefonia mobile.	-	✓ max € 100 per evento	✓ Max € 100 per evento

1.1.2 Pagamento Spese Ospedaliere e Chirurgiche

	MASSIMALE ASSICURATO		
PRESTAZIONE (i capitali indicati devono intendersi per persona e periodo assicurativo, fermi i sottolimiti previsti)	Italia	Europa-Medit.	Mondo
a) Oggetto Allianz Global Assistance, previa autorizzazione della Centrale Operativa, provvede: - al rimborso o pagamento diretto delle spese mediche e/o per acquisto di medicinali, purché sostenute a seguito di prescrizione medica; - al pagamento diretto delle spese ospedaliere e chirurgiche addebitate all'Assicurato durante il viaggio a seguito di malattia o infortunio. Nei casi in cui Allianz Global Assistance non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Non è richiesta la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance per spese mediche e/o farmaceutiche d'importo pari o inferiore all'equivalente di € 150,00 per i viaggi in Italia ed € 300,00 per i viaggi all'estero, mentre tale autorizzazione è sempre richiesta per le spese relative a ricoveri ospedalieri o interventi chirurgici. Allianz Global Assistance corrisponde i rimborsi in Euro. Le spese sostenute al di fuori dei Paesi aderenti all'Euro sono convertite al cambio ufficiale del giorno in cui sono state sostenute. Allianz Global Assistance provvede altresì, entro il limite del massimale assicurato: - al rimborso delle spese mediche sostenute dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di infortunio verificatosi in viaggio, purché sostenute entro 60 giorni dal rientro; - al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti;	✓ max € 1.000	✓ max € 10.000	✓ max € 30.000
	✓ max € 100	✓ max € 500	✓ max € 500
- al rimborso delle spese per cure odontoiatriche urgenti;	✓ max € 200	✓ max € 200	✓ max € 200

b) Limitazioni b.1 Le rette di degenza saranno pagate direttamente, fermo restando il massimale complessivo assicurato. b.2 Su ogni rimborso è prevista una franchigia fissa di € 25,00 a carico dell'Assicurato. b.3 Allianz Global Assistance sostiene direttamente o rimborsa le “Spese Ospedaliere e Chirurgiche” anche più volte nel corso del viaggio, fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona. c) Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie) Sono escluse dal rimborso le spese mediche dovute a: - interruzione volontaria della gravidanza, patologie inerenti lo stato di gravidanza oltre il 180° giorno, parto non prematuro, fecondazione assistita e loro complicazioni; - visite di controllo eseguite dopo il rientro a domicilio/residenza a seguito di malattie insorte nel corso del viaggio; - cure ortodontiche e di paradontiotapie di protesi dentarie; - cure ed interventi per l'eliminazione di difetti fisici, di malformazioni congenite, cure riabilitative, infermieristiche, dimagranti o termali, applicazioni di carattere estetico e di protesi in genere; - acquisto, manutenzione e riparazione di occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e fisioterapici in genere ed ogni tipo di protesi; - pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione diretta o indiretta; - partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; - tutti i casi previsti dagli artt.6 - <i>Esclusioni comuni a tutte le garanzie</i> e 4.2.1. – <i>Esclusioni</i>.
--

1.2 DISPOSIZIONI COMUNI

1.2.1 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie) Sono escluse dal rimborso tutte le spese sostenute dall'Assicurato senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance. Tale autorizzazione non è richiesta per spese mediche e/o farmaceutiche di importo pari o inferiore all'equivalente di € 300,00 per i viaggi all'estero ed € 150,00 per i viaggi in Italia. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, Allianz Global Assistance non è tenuta ad corrispondere indennizzi o a fornire prestazioni alternative di alcun tipo a titolo di compensazione. Nel caso Allianz Global Assistance provveda direttamente al rientro dell'Assicurato, lo stesso s'impegna a restituire ad Allianz Global Assistance i biglietti di viaggio non utilizzati. Le prestazioni d'assistenza non sono dovute: a) nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero qualora si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato; b) quando l'Assicurato o chi per lui volontariamente rifiuti il Trasporto/Rientro sanitario. In questo caso Allianz Global Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato; c) al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro. Sono altresì esclusi dall'assicurazione tutti gli eventi o spese provocati da: - organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione di Allianz Global Assistance, di una delle prestazioni d'assistenza previste; - viaggio intrapreso contro il consiglio medico, con patologie in fase acuta od allo scopo di sottoporsi a trattamenti o ad accertamenti medici o chirurgici; - espianto e/o trapianto di organi; - guida di autoveicoli non ad uso privato, e di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione; - prove, allenamenti e gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche, guida di motoslitte o acquascooters, speleologia, alpinismo con scalate fino al 3° grado effettuate isolatamente, alpinismo superiore al 3° grado comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping), salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci alpinismo, paracadutismo, deltaplano, parapendio, pratica di sports aerei in genere e qualsiasi altra attività sportiva pericolosa; - infortuni causati dalla partecipazione a competizioni agonistiche, salvo che esse abbiano carattere ricreativo. Sono altresì esclusi le malattie o gli infortuni verificatisi durante l'esercizio dell'attività professionale, a meno che questa sia di natura commerciale.

1.2.2 Scelta dei mezzi di trasporto

Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di polizza, sono effettuate

in considerazione dello stato di salute dell'Assicurato e dello stato di necessità, utilizzando i mezzi e le strutture che Allianz Global Assistance e la Centrale Operativa ritengono a loro insindacabile giudizio più adeguati agli scopi.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea in classe economica;
- treno in prima classe e/o vagone letto;
- traghetto;
- autovettura a noleggio, con o senza autista, fino ad un massimo di 48 ore;
- ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla Centrale Operativa.

1.2.3 Doppia assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurato benefici, tramite altre Società o Compagnie di Assicurazione, di servizi o coperture analoghi a quelli prestati a termini della presente polizza, l'Assicurato dovrà espressamente decidere a quale Centrale Operativa richiedere l'intervento.

1.2.4 Responsabilità

Allianz Global Assistance declina ogni responsabilità per ritardi od impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione di cui alle garanzie della presente polizza in caso di:

- cause di forza maggiore e disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;
- pregiudizi derivanti dall'avvenuto blocco dei titoli di credito;
- sciopero, sommosse, movimenti popolari, coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglia, sabotaggio, terrorismo, guerra e insurrezioni.

1.3 DECORRENZA ED OPERATIVITÀ

Le garanzie Assistenza sanitaria 24h e Pagamento Spese Ospedaliere e Chirurgiche sono valide dal momento di fruizione del primo servizio previsto dal contratto di viaggio fino alla fine del viaggio (termine dei servizi contrattualmente previsti), con un massimo di **60 gg.**

2. BAGAGLIO

2.1 OGGETTO

Allianz Global Assistance indennizza l'Assicurato, nel limite di **€ 1.000,00** per persona, dei danni materiali e diretti a lui derivanti da furto, incendio, rapina, scippo, distruzione totale o parziale, mancata riconsegna da parte del Vettore, del bagaglio personale e degli oggetti portati durante il viaggio.

L'assicurazione si estende all'intero bagaglio, compresi:

- a) il bagaglio a mano (borse da viaggio, valigie, ecc...);
 - b) gli oggetti portati separatamente (mantelli, cappelli, ombrelli, macchine fotografiche, ecc.);
 - c) gli oggetti indossati (vestiti, biancheria, gioielli, ecc...);
 - d) nel caso di viaggio in aereo, gli acquisti di prima necessità sostenuti all'estero, in seguito ad un ritardo (rispetto all'orario previsto di arrivo ad una delle destinazioni) superiore a 12 ore nella riconsegna del bagaglio registrato, purché comprovato dal Vettore aereo, fino all'importo massimo di **€ 300,00**, fermo restando il capitale assicurato. A titolo esaustivo, devono intendersi quali beni di prima necessità: i capi di vestiario ivi compreso l'abbigliamento intimo, i prodotti per l'igiene personale, i medicinali salvavita, gli occhiali da vista e le lenti a contatto. Allianz Global Assistance non rimborsa gli acquisti effettuati nella località di rientro.
 - e) le spese comprovate, sostenute dall'Assicurato per il rifacimento/duplicazione dei documenti di identità (Carta d'identità, Passaporto e Patente di guida), nei casi di furto, rapina o scippo fino ad un massimo di **€ 100,00**, in aggiunta al massimale assicurato. Le spese suddette dovranno essere certificate dai relativi giustificativi di spesa.
- L'assicurazione è operante anche in caso di soggiorno dell'Assicurato in campeggi regolarmente attrezzati ed autorizzati, purché questo avvenga in camper o roulotte.
- L'assicurazione copre la perdita totale o parziale ed i danni fino a concorrenza della somma assicurata, sotto riserva però delle disposizioni dell'art. 5.4.- *Disposizioni Comuni*.

2.2 LIMITAZIONI

2.2.1 - Sono in garanzia cumulativamente, nel limite del **50%** del capitale assicurato:

- a) gioielli, perle, pietre preziose, orologi ed oggetti d'oro, di platino o d'argento, pellicce ed altri oggetti preziosi: tali oggetti sono coperti da assicurazione solo se portati addosso o indossati;
- b) apparecchiature fotocineottiche e materiale fotosensibile, apparecchi radio, televisori, registratori, ogni altra apparecchiatura elettronica, strumenti musicali, attrezzature sportive in genere: tali oggetti non sono coperti da assicurazione se inclusi nel bagaglio consegnato ad impresa di trasporto o affidati a terzi (albergatori, ristoratori, ecc.)..

2.2.2 - L'indennizzo massimo per ogni oggetto o bene non potrà superare l'importo di **€ 350,00**. I corredi fotografici (macchina fotografica, telecamera, binocolo, obiettivi, lampeggiatori, filtri, batterie, borse, ecc.) sono considerati quale oggetto unico.

2.2.3 - In caso di responsabilità di terzi (Vettore, Albergatore, ecc.) l'indennizzo da parte di Allianz Global Assistance avverrà successivamente a quello eventuale del Vettore o dell'Albergatore, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento di cui sopra sia inferiore al massimale assicurato.

Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'**IVASS**.

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma Fax 06.42133.745 – 06.42133.353, correlando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa ed il relativo riscontro.
Resta salva, comunque, per il contraente/assicurato che ha presentato reclamo la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.
Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente/assicurato avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede legale in un altro stato membro, il contraente/assicurato può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando il reclamo direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (individuabile accedendo al sito internet <http://www.ec.europa.eu/fin-net>), oppure, se il contraente/assicurato ha domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS che provvede all'inoltro al sistema estero competente, dandone notizia al contraente/assicurato stesso.
3) Informazioni in Corso di Contratto
Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

**Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza
(ex D. Lgs. n. 196 del 30/6/03)**

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
La nostra azienda deve acquisire alcuni dati che La riguardano, anche raccogliendo i dati tramite altri soggetti, al fine di erogare prestazioni relative a prodotti assicurativi da lei acquistati o di cui Lei è beneficiario. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti saranno trattati , al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.
I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste.
Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte
La nostra azienda utilizzerà le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando dovrà comunicare, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende dello stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende dello stesso Gruppo, in Italia e all'estero.
Per erogare taluni servizi, verranno utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgeranno per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero.
Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.
Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale.
L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AGA International S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 23695948, e-mail: privacy@allianz-assistance.it.

Avvertenze
La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni.
Si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.

DURATA DELL'ASSICURAZIONE
L'ASSICURAZIONE VALE ESCLUSIVAMENTE PER IL VIAGGIO PRENOTATO E PER IL QUALE E' STATO RILASCIATO IL PRESENTE CERTIFICATO, FINO AD UN MASSIMO DI 60 GIORNI.

AGA International S.A.
Sede Legale - 37, Rue Taitbout, - 75009 Paris - France - Capitale Sociale € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
Il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20137 Milano (Italia) - P.le Lodi, 3
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496
E-mail: info@allianz-assistance.it - www.allianz-global-assistance.it
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta
in data 3 novembre 2010, al n. I.00090 dell'appendice all'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I